

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Norme per l'adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale. C. 1439-1695-1782-2445-B approvata dalla Camera e modificata dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	32
Disposizioni per assicurare la libertà della circolazione nonché la libertà di accesso agli edifici pubblici, alle sedi di lavoro e agli impianti produttivi. C. 1455 Lehner e C. 3475 Cirielli ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	32
Abrogazione delle disposizioni concernenti il differimento dei colloqui del difensore con l'imputato sottoposto a custodia cautelare. C. 5481 Contento ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	34

##### SEDE CONSULTIVA:

Riforma della legislazione in materia portuale. C. 5453, approvato in un testo unificato dal Senato, e C. 2311 Meta (Parere alla IX Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	35
--	----

##### INTERROGAZIONI:

5-07927 Bernardini: Sul suicidio di un pentito, detenuto nel carcere di Carinola .....	36
ALLEGATO 1 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	38
5-07933 Bernardini: Sul suicidio di un detenuto nel carcere di Vibo Valentia .....	36
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	40
AVVERTENZA .....	36

##### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 14 novembre 2012. — Presidenza del Presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la giustizia, Antonino Gullo.*

##### La seduta comincia alle 10.

**Norme per l'adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale. C. 1439-1695-1782-2445-B approvata dalla Camera e modificata dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato l'8 novembre 2012.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che non sono stati presentati emendamenti e che il testo è già stato trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del parere. Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni per assicurare la libertà della circolazione nonché la libertà di accesso agli edifici pubblici, alle sedi di lavoro e agli impianti produttivi. C. 1455 Lehner e C. 3475 Cirielli.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 7 novembre 2012.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che l'onorevole Lussana ha presentato ieri due emendamenti soppressivi dei due articoli del testo base, che sono da considerare irricevibili in quanto presentati oltre il termine fissato.

Marilena SAMPERI (PD) esprime fortissime perplessità sul testo nonché sugli emendamenti presentati dal relatore, ritenendo che l'attuale impianto normativo, che potrebbe essere eventualmente rivisto sotto alcuni particolari profili, sia sicuramente soddisfacente, anche dopo la depenalizzazione del 1999. In particolare, osserva che i blocchi stradali sono già sanzionati penalmente, senza che sia necessario quindi introdurre un nuovo reato, nel caso in cui si traducono in una interruzione di un pubblico servizio, trovando applicazione l'articolo 340 del codice penale. Sarà poi il giudice a valutare se il fatto concreto possa essere giustificato dalla scriminante dell'esercizio del diritto ed, in particolare, del diritto di sciopero, garantito dalla Costituzione.

Non ritiene opportuno ampliare l'ambito penale alla condotta del rallentamento, che può creare sicuramente dei disagi, ma che non può essere considerata come una ipotesi di interruzione di pubblico servizio. Conclude sottolineando la propria contrarietà al testo in esame, riservandosi di presentare emendamenti soppressivi in Assemblea qualora la Commissione dovesse approvarlo.

Donatella FERRANTI (PD) dopo aver dichiarato di condividere pienamente l'intervento dell'onorevole Samperi dichiara tutta la propria perplessità sulla scelta di trasformare in reato un illecito già depenalizzato proprio quando la Commissione si accinge ad esaminare il disegno di legge del Governo sulla depenalizzazione, già considerato troppo blando per i suoi scarsi effetti deflattivi.

In merito all'emendamento del relatore sostitutivo dell'articolo 1, esprime alcune critiche con particolare riferimento alla condotta del rallentamento nonché alla

previsione di un dolo specifico difficilmente dimostrabile in via processuale.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) dichiara di condividere i rilievi della collega Ferranti, sottolineando come le condotte in questione siano già adeguatamente sanzionate. Per questo motivo il suo gruppo aveva inteso presentare degli emendamenti soppressivi. Pur stigmatizzando le condotte in questione, rileva come il provvedimento non sembri in linea con lo spirito liberale che ha sempre contraddistinto il pensiero del collega Lehner.

Giancarlo LEHNER (PT) ritiene che sarebbe quasi impossibile calcolare l'enorme ammontare dei danni cagionati al Paese dai blocchi aeroportuali, stradali e ferroviari verificatisi dal 1999 ad oggi. Il provvedimento in esame, pertanto, non solo è conforme ai principi che ispirano la maggioranza che sostiene il Governo Monti, che si è posta l'obiettivo di eliminare o, almeno, ridurre gli sprechi, gli sperperi e le forme di prevaricazione delle minoranze sulla maggioranza dei cittadini, ma è anche volto a ripristinare un principio che non dovrebbe mai essere posto in discussione in un Paese civile e cioè che lo sciopero deve rivolgersi contro la controparte e non contro il Paese. Sottolinea come d'altronde sia la stessa storia, anche recente, di questo Paese a dimostrare come le fattispecie sanzionatorie vigenti siano del tutto inefficaci e poco applicate.

Manlio CONTENUTO (PdL), *relatore*, dichiara di non comprendere gli interventi dei colleghi del PD, ritenendo che siano contraddittori laddove si dice che il nuovo reato, da un lato trasforma in illeciti penali alcuni illeciti già depenalizzati e, dall'altro, sarebbe del tutto inutile in quanto la condotta è riconducibile al reato di interruzione di pubblico servizio. Si riserva di approfondire meglio la questione per la prossima seduta.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Abrogazione delle disposizioni concernenti il differimento dei colloqui del difensore con l'imputato sottoposto a custodia cautelare.**

**C. 5481 Contento.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Manlio CONTENUTO (PdL), *relatore*, osserva che la proposta di legge in esame è diretta a modificare l'articolo 104 del codice di procedura penale, in materia di colloqui del difensore con l'imputato in custodia cautelare, al fine di abrogare i commi 3 e 4, che consentono di differire l'esercizio del diritto dell'indagato di conferire con il proprio difensore.

Più in particolare, la proposta di legge ha l'obiettivo di sopprimere le eccezioni al principio dettato dal comma 1 dell'articolo 104, che riconosce al soggetto detenuto il diritto all'immediato colloquio con il difensore, senza necessità di alcuna autorizzazione.

I commi che si intendono sopprimere hanno previsto in caso di « specifiche ed eccezionali ragioni di cautela », e per la sola fase delle indagini preliminari, la possibilità per il giudice, su richiesta del pubblico ministero, e per il pubblico ministero nell'ipotesi di arresto o di fermo di differire l'esercizio del diritto per un tempo non superiore a cinque giorni.

L'obiettivo della proposta di legge di abrogare i citati commi 3 e 4 dell'articolo 104 si basa sulla considerazione che tali disposizioni non paiono in sintonia con il dettato costituzionale e, comunque, introducono una limitazione del diritto di difesa che opera nel momento più delicato della vita e della libertà di una persona. Nella relazione di accompagnamento alla proposta di legge si sottolinea che proprio in occasione di un provvedimento restrittivo, che incide su un diritto inviolabile, la concreta estensione del diritto di difesa dovrebbe essere assicurata senza limitazioni.

La questione della costituzionalità del differimento del colloquio è stata finora

superata sulla base delle « specifiche ed eccezionali ragioni di cautela », che giustificerebbero, attraverso un bilanciamento di interessi costituzionalmente protetti, una attenuazione del diritto di difesa.

Sul punto la giurisprudenza ha sottolineato che i presupposti indicati nell'articolo 104 non possono identificarsi con quelli previsti dall'articolo 274 del codice di rito, che delinea le esigenze cautelari; altrimenti si giungerebbe alla conseguenza che ogni volta che sussistono le condizioni per l'applicazione delle misure coercitive si dovrebbe differire il colloquio. Evidentemente la norma, definendo specifiche ed eccezionali le ragioni di cautela, richiede un *quid pluris* rispetto alle esigenze cautelari di cui all'articolo 274 (Cass., Sez. I, 27.4.1992, Mistretta). Si è pertanto sottolineato che il differimento richiede « necessità fuori dal comune, attinenti allo svolgimento delle indagini che rischierebbero di subire uno sviamento o comunque un pregiudizio » per effetto del colloquio (Cass., Sez. II, 21.3.1990, Ghidini), come « l'esigenza di evitare la possibilità dell'impostazione di preordinate e comuni tesi difensive di comodo » (Cass., Sez. VI, 10.6.2003, Vinci; Cass., Sez. VI, 27.6.2001, D'Ambrogio; Cass., Sez. VI, 20.4.2001, P.M. in proc. Pignalosa). Secondo la Corte costituzionale in questi casi si giustifica un limitato (secondo la Corte) sacrificio del diritto dell'imputato medesimo in ragione del superiore interesse della giustizia.

Il punto cruciale della questione è comprendere se sia giustificato il sacrificio del diritto di difesa. Per rispondere a questa domanda si devono dare prima altre risposte ad altre domande. Occorre, in particolare, domandarsi se si tratti di un limitato sacrificio del diritto di difesa; quale sia la reale estensione del diritto di difesa in uno Stato democratico nel caso una persona sia stata privata della libertà personale pur in assenza di una condanna che ne abbia accertata la colpevolezza; se sia giustificabile un *black out* dei diritti di difesa per alcuni giorni; se

l'assistenza dell'avvocato in alcuni momenti debba essere considerata un *vulnus* per le indagini.

Sottolinea quindi la necessità di prestare la massima attenzione perché alcune risposte, come quelle all'ultima domanda, potrebbero avere delle conseguenze logiche devastanti ed essere sintomo di un « retro pensiero » che considera l'avvocato non come lo strumento attraverso il quale trova concreta e reale attuazione il diritto di difesa, bensì come complice dell'indagato. Tutto ciò sarebbe inammissibile in uno Stato democratico.

Francesco Paolo SISTO (PdL) dichiara di condividere pienamente la proposta di legge in esame, ritenendo inconciliabile con i principi della Costituzione qualsiasi disposizione che limiti i diritti di difesa di colui che sia stato privato della libertà personale in assenza di una sentenza di condanna che ne accerti la responsabilità. Auspica che si possa trovare un punto di incontro tra tutti i gruppi per approvare quanto prima un testo condiviso.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 10.35.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 14 novembre 2012. — Presidenza del Presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la giustizia, Antonino Gullo.*

**La seduta comincia alle 10.35.**

**Riforma della legislazione in materia portuale.**

**C. 5453, approvato in un testo unificato dal Senato, e C. 2311 Meta.**

(Parere alla IX Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti.

Roberto CASSINELLI (PdL), *relatore*, osserva che la Commissione avvia oggi l'esame in sede consultiva di un provvedimento recante una riforma organica della legge n.84 del 1994 in materia portuale che, dopo un lungo *iter*, è stato trasmesso dal Senato.

Il provvedimento si compone di 20 articoli e interviene, tra l'altro, in merito alla distinzione dei compiti delle autorità portuali e delle autorità marittime (articolo 1); reca una nuova classificazione dei porti e stabilisce i principi e criteri direttivi per la legislazione regionale da adottarsi con riferimento ai porti di interesse regionale o interregionale (articolo 2); reca una nuova disciplina del piano regolatore portuale (articolo 3) e alcune modifiche alla disciplina in materia di dragaggi (articolo 5); interviene in tema di recupero di aree per lo sviluppo della nautica da diporto e sulla riconversione e riqualificazione di aree portuali (articolo 6), nonché in materia di autorità portuale (artt. 7, 8 e 13) e di autorità marittima (articolo 14); disciplina i sistemi logistico portuali (articolo 12); modifica la disciplina in materia di concessione di aree e banchine (articolo 17).

Segnala, in particolare, l'articolo 18, comma 1, nel quale si precisa che non concorrono a formare il reddito imponibile delle Autorità portuali (dunque non sono assoggettate a imposizione sui redditi) le entrate delle autorità portuali tipizzate dalla legge, fatte salve le « entrate diverse ».

In sostanza, per effetto delle disposizioni in esame, tra le entrate delle Autorità Portuali rimarrebbero assoggettate a imposte sui redditi le sole « entrate diverse »; ne verrebbero esclusi i proventi derivanti dalla concessione delle aree demaniali.

Rientra negli ambiti di competenza di questa Commissione il comma 2 dell'articolo 18, che dispone l'inefficacia degli atti impositivi o sanzionatori coi quali si applica l'imposta sui redditi alle autorità portuali in relazione alle predette somme. Si prevede altresì l'estinzione automatica dei relativi procedimenti tributari.

Tra le disposizioni di competenza della Commissione giustizia segnala, inoltre, l'articolo 20, che modifica l'articolo 1161 del codice della navigazione in tema di occupazione abusiva dello spazio demaniale ed inosservanza di limiti alla proprietà privata.

L'articolo 1161 del codice della navigazione prevede, nel testo vigente, che chiunque arbitrariamente occupi uno spazio del demanio marittimo o aeronautico o delle zone portuali della navigazione interna, ne impedisca l'uso pubblico o vi faccia innovazioni non autorizzate, ovvero non osservi i vincoli cui è assoggettata la proprietà privata nelle zone prossime al demanio marittimo od agli aeroporti, sia punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516, sempre che il fatto non costituisca un più grave reato.

Il secondo comma prevede poi che se l'occupazione viene effettuata con un veicolo, si applichi la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 103 a euro 619; e che in tal caso si possa procedere alla immediata rimozione forzata del veicolo.

Con la modifica proposta dall'articolo 20, viene aggiunto al secondo comma dell'articolo 1161 una ulteriore ipotesi in cui si ha l'applicazione di una sanzione amministrativa: viene infatti introdotta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 10.000 per l'occupazione senza titolo delle aree gestite dalle autorità portuali.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 10.45.**

#### INTERROGAZIONI

*Mercoledì 14 novembre 2012. — Presidenza del Presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la giustizia, Antonino Gullo.*

**La seduta comincia alle 10.45.**

**5-07927 Bernardini: Sul suicidio di un pentito, detenuto nel carcere di Carinola.**

Il sottosegretario Antonino GULLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Rita BERNARDINI (PD) si dichiara insoddisfatta della risposta, dalla quale emerge come il detenuto si trovasse in una sorta di isolamento con quattro ore d'aria al giorno e senza contatto con altri detenuti e si ha la conferma di come il Ministero della giustizia e il DAP stiano ormai di fatto eliminando la figura dello psicologo dalle carceri.

**5-07933 Bernardini: Sul suicidio di un detenuto nel carcere di Vibo Valentia.**

Il sottosegretario Antonino GULLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Rita BERNARDINI (PD) si dichiara totalmente insoddisfatta della risposta, sottolineando come il richiamo alla giurisprudenza della Corte di giustizia europea sia inappropriato a valga semmai a dimostrare quanto le condizioni di vita dei detenuti siano prossime al limite indicato dalla Corte medesima per ritenere violato l'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 10.55.**

#### AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

#### SEDE REFERENTE

*Disposizioni in materia di misure cautelari personali.*

*C. 255 Bernardini, C. 1846 Cota, C. 4616 Bernardini, C. 5295 Papa e C. 5399 Ferranti.*

*SEDE CONSULTIVA*

*Divieto di finanziamento delle imprese che svolgono attività di produzione, commercio, trasporto e deposito di mine antipersona*

*ovvero di munizioni e submunizioni a grappolo.*

*C. 5407 Mogherini Rebesani.*

*Norme riguardanti interventi in favore delle gestanti e delle madri volti a garantire il segreto del parto alle donne che non intendono riconoscere i loro nati.*

*C. 3303 Lucà ed abb.*

## ALLEGATO 1

**Interrogazione n. 5-07927 Bernardini: Sul suicidio di un pentito,  
detenuto nel carcere di Carinola.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alla sua richiesta di notizie in merito al suicidio del detenuto Angelo Ferrara, posto in essere lo scorso 15 luglio presso la Casa Circondariale di Carinola, Le comunico che il predetto detenuto era stato tratto in arresto il 5 giugno 2008 e rivestiva la posizione giuridica di soggetto definitivo con il fine pena previsto per il 2 febbraio 2025, essendo stato condannato per i reati di rapina, ricettazione e sequestro di persona, a norma degli articoli 628, 648 e 605 del codice penale.

Dalla documentazione agli atti dell'Amministrazione penitenziaria risulta che il gesto autosoppressivo è stato posto in essere mediante impiccagione, con l'ausilio di un paio di lacci di scarpe, che sono stati legati al supporto metallico del televisore della cella detentiva.

Il Ferrara è stato tempestivamente soccorso dal personale di polizia penitenziaria e da quello medico, che dopo avergli praticato gli interventi rianimatori di rito ne ha potuto solamente constatare l'avvenuto decesso.

All'esito degli accertamenti ispettivi – disposti dalla competente Direzione Generale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria per far chiarezza sull'accaduto ed affidati al Provveditore regionale per la Campania – non sono state ravvisate responsabilità a carico degli operatori penitenziari in servizio presso la Casa Circondariale di Carinola. Il Ferrara, infatti, in considerazione dello status di collaboratore di giustizia, era stato allocato in una camera singola ordinaria, separato dalla restante popolazione dete-

nuta. Nella sua stessa sezione detentiva, all'epoca del fatto, erano presenti soltanto altri due collaboratori di giustizia.

La camera di pernottamento dove il Ferrara si trovava ristretto ha una superficie di ben 25 mq ca., con annesso un bagno di 5 mq ca., regolarmente dotato dei servizi igienici e comprensivo di doccia. La stanza in questione risulta, peraltro, del tutto rispondente ai requisiti di igiene e sanità previsti a norma di legge.

Detto ciò, faccio presente che la partecipazione del Ferrara alle attività lavorative e trattamentali dell'istituto era necessariamente condizionata dalle prioritarie esigenze di sicurezza e, quindi, dalla necessità di assicurare il divieto assoluto di contatto con gli altri detenuti. Il Ferrara poteva, comunque, usufruire degli spazi di permanenza all'aperto per quattro ore al giorno, così come previsto dal regolamento interno.

Inoltre, poiché il detenuto aveva manifestato la volontà di proseguire il percorso di studi di ragioneria già intrapreso presso l'istituto penitenziario di provenienza, si era provveduto da parte del personale dell'area pedagogica ad interessare un istituto scolastico del territorio al fine di consentire al Ferrara di sostenere, nel mese di settembre 2012, gli esami di idoneità al terzo anno di ragioneria.

Segnalo, altresì, che il predetto detenuto era normalmente seguito dai vari operatori penitenziari (medici, psicologo ed educatori) e non era stato identificato come potenziale suicida. Trattandosi, tut-

tavia, di collaboratore di giustizia, il Ferrara era stato sottoposto ad attenta sorveglianza custodiale.

Per quanto concerne, poi, gli ulteriori quesiti proposti, segnalo che le modalità di intervento degli operatori dell'area pedagogica sono disciplinate all'interno dell'istituto secondo uno specifico ordine di servizio. Tale disposizione prevede, infatti, la ripartizione delle competenze tra i 5 educatori in organico, al fine di garantire la continuità del servizio e la copertura delle esigenze di tutta la popolazione detenuta dell'istituto. Il servizio psicologico è

assicurato da un esperto ex articolo 80 il quale, avendo a disposizione un budget di 16 ore mensili, assicura mediamente interventi settimanali, distribuiti a seconda delle esigenze.

Per completezza di informazione comunico, da ultimo, che la Casa di reclusione di Carinola ha, di recente, ricevuto diversi incrementi di personale finalizzati proprio all'apertura del nuovo reparto detentivo: allo stato il personale di polizia penitenziaria presente in istituto è di 240 unità, a fronte di una previsione normativa di 250.

## ALLEGATO 2

**Interrogazione n. 5-07933 Bernardini: Sul suicidio di un detenuto nel carcere di Vibo Valentia.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento al triste episodio da Lei segnalato nel presente atto di sindacato ispettivo, Le comunico che il suicidio verificatosi lo scorso 9 giugno presso la Casa Circondariale di Vibo Valentia è del detenuto Calancia Stelian Neculescu.

Dalla documentazione agli atti del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria risulta che il Neculescu era stato tratto in arresto il 3 giugno 2007 e rivestiva la posizione giuridica di soggetto definitivo con fine pena al settembre 2020, essendo stato condannato per diversi reati quali rapina, furto e lesioni personali, previsti a norma degli articoli 628, 624 e 582 c.p.

Il gesto autosoppressivo è stato posto in essere mediante impiccagione, avendo il Neculescu utilizzato un lenzuolo a forma di cappio, fissato alle grate della finestra del bagno adiacente la camera detentiva.

Secondo la ricostruzione dei fatti disposta dalla Direzione dell'istituto, l'allarme è stato dato immediatamente dai compagni di cella del predetto detenuto. Sia il personale di polizia penitenziaria, che il personale sanitario presente in istituto sono intervenuti prontamente per prestare i primi soccorsi, eseguendo gli interventi rianimatori di rito che, purtroppo, non hanno sortito l'esito sperato.

Per fare massima chiarezza sull'accaduto, la competente Direzione Generale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria ha affidato al Provveditore regionale per la Calabria i necessari accertamenti ispettivi: questi ultimi non hanno evidenziato responsabilità a carico degli operatori penitenziari in servizio presso la

Casa Circondariale di Vibo Valentia. Nel corso della permanenza nel predetto istituto non risulta, infatti, che il Neculescu abbia espresso disagi tali da poterlo identificare quale potenziale suicida e, pertanto, non era stato predisposto nei suoi confronti un programma di osservazione speciale.

Al tempo del gesto suicidiario il Neculescu divideva la camera detentiva con altri tre detenuti: poiché la superficie della camera misurava 33 metri quadri, ciascun detenuto poteva usufruire di più di 8 metri quadri e cioè ben oltre lo spazio di 3 mq a persona, indicato dalla sentenza del 16 luglio 2009 della Corte di Giustizia Europea dei diritti dell'uomo come requisito minimo per escludere una violazione dell'articolo 3 della « Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali ».

La predetta camera detentiva era, inoltre, conforme ai requisiti igienico-sanitari richiesti dalla normativa di settore, così come verificato dagli operatori penitenziari nel corso delle frequenti ispezioni effettuate. Peraltro, nell'istituto di Vibo Valentia il materiale di pulizia occorrente ad ogni singola camera detentiva viene consegnato con cadenza bisettimanale.

Per quanto riguarda, poi, gli ulteriori quesiti proposti, segnalo che:

nell'istituto di Vibo Valentia, a fronte di una dotazione organica nell'Area Pedagogica di nove unità, risultano attualmente assegnati cinque Funzionari Giuridico Pedagogici;

gli Esperti ex articolo 80 O.P. effettuano l'osservazione psicologica per un totale di 12 ore mensili. Alla loro attività si affianca quella svolta dal servizio di assistenza psicologica della locale ASL, per 30 ore settimanali.

Quanto alla mancanza, in Calabria, di un Provveditore regionale in pianta stabile, rappresento che la competente Direzione Generale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria ha avviato le procedure per assegnare, in via definitiva, un dirigente generale, con incarico di Provveditore, al provveditorato in questione.

Per completezza di informazione faccio presente, infine, che la situazione degli istituti calabresi – sotto il profilo sia delle condizioni detentive che operative – è attentamente seguita dall'Amministrazione penitenziaria.

È, infatti, prossima la ridefinizione del circuito detentivo regionale, attraverso una più razionale distribuzione della popolazione detenuta ed è, altresì, in via di attuazione la rimodulazione delle piante organiche dei singoli istituti del territorio calabrese, al fine di renderle maggiormente rispondenti alle mutate o nuove esigenze dei singoli istituti penitenziari ed agli effettivi carichi di lavoro.